

# ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,  
tra la Fisioterapia E. Rinaldi e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina"  
per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale

anno 2015

\*\*\*\*\*

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di ottobre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 - Triestina, di seguito Azienda, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 01258370327, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI

E

La Fisioterapia Rinaldi di Margherita Redoni & C. s.n.c.", con sede in Trieste, via S. Lazzaro 1, in persona della legale rappresentante sig.ra Margherita REDONI, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che la Fisioterapia E. Rinaldi, di seguito Struttura, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 29084-12/GEN.IV.1.D.6 dd. 02/07/2012, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento con riserva, a scadenza intermedia al 15 ottobre 2015 e finale al 15 dicembre 2015, corrispondenti ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti, di cui al decreto n. 477/SPS, dd. 03 luglio 2015, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:  
  
➤ **Medicina fisica e riabilitazione**
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che la D.G.R. 20.02.2015 n. 299 specifica ed integra la D.G.R. di cui al precedente comma, alla luce di alcune verifiche di carattere generale e del mutato assetto istituzionale determinato dalla Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, che supera il modello dell'Area Vasta;
7. Che in data 29.05.2015 è stato sottoscritto l'Accordo con le Strutture private accreditate - Specialistica Ambulatoriale - per l'utilizzo delle risorse, di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016, tra Regione



*Friuli Venezia Giulia e Associazioni rappresentative, DGR n. 27 dd. 10.01.2014, ridistribuite fra gli Enti per quota capitaria delle nuove A.A.S., come da LR n. 17 dd. 16.10.2014 per l'anno 2015";*

8. Che con il medesimo decreto è stato approvato il testo dell'accordo per l'anno 2015, stipulato in data 02.07.2015, tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e la Fisioterapia E. Rinaldi per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
9. Che l'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, attraverso la stipula o rinegoziazione dei relativi contratti per l'anno 2015, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto integrativo avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

#### Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica ambulatoriale:

#### Medicina fisica e riabilitazione

#### Articolo 2 Riduzione dei volumi di prestazioni erogabili e nuovi limiti di spesa

1. Per effetto dell'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, il tetto massimo per l'anno 2015, assegnato alla struttura, come definito nell'accordo siglato in data 02.07.2015, viene ridotto di un importo pari ad € 3.301,39. Ne consegue che il tetto massimo precedentemente fissato pari ad € 317.919,00 viene ridefinito in **€ 314.617,61**;
2. Fermo restando quanto determinato nel precedente accordo stipulato in data 02.07.2015, la riduzione in oggetto sarà applicata sulle seguenti prestazioni codificate come "P" - programmate:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
<b>Medicina fisica e riabilitazione</b>	rieducazione motoria di gruppo, posturali di gruppo	4.000	€ 317.919,00- € 3.301,39=
	elettroterapia antalgica (diadinamica , interferenziali), elettroterapia antalgica (tens), ultrasuonoterapia, laser terapia antalgica, altre prestazioni (magnetoterapia...)	5.500	€ 314.617,61

#### Articolo 3 Rimando

Si concorda di fare salve le previsioni contrattuali di cui all'accordo stipulato in data 02.07.2015 con riferimento agli ivi contenuti articoli 3 (condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie), articolo 4 (controlli e debito informativo), articolo 5 (rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi), articolo 6 (decorrenza e durata), articolo 7 (risoluzione anticipata del contratto), articolo 8 (incedibilità del contratto e cessione dei crediti).

#### Articolo 4 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.



Articolo 5  
Foro competente

La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 6  
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

30 DIC 2015

Trieste, \_\_\_\_\_

**FIRMATO**

Per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Nicola DELLI QUADRI

  
\_\_\_\_\_

Per la Struttura  
Il legale rappresentante  
sig.ra Margherita REDONI

  
\_\_\_\_\_

Prot. n. 61829/GEN. II.3.C.2